

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENINO"

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita una Fondazione denominata:

"ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENINO".

Art. 2

Sede

1. La Fondazione "ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENINO" di seguito indicata con il termine "Fondazione", **ha sede presso la Presidenza della Giunta provinciale di Trento, attualmente in Piazza Dante n. 15.**

2. La sede può essere modificata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, purché la stessa ricada comunque nel territorio di un Comune della provincia di Trento.

3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione possono essere istituite sedi secondarie.

Art. 3

Scopo della Fondazione

1. La Fondazione non ha scopo di lucro.

2. **Gli scopi della Fondazione sono i seguenti:**

a) promuovere la conoscenza del territorio montano, la valorizzazione delle attività e del patrimonio dell'arco alpino e la salvaguardia della montagna in particolare del Trentino;

b) valorizzare la valenza storica, culturale, socio-economica e sportiva delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e delle altre attività che si svolgono in montagna.

3. La Fondazione persegue gli scopi previsti dal comma 2 in particolare attraverso azioni di:

a) coordinamento dei programmi e delle attività dei soggetti che concorrono alla promozione e allo sviluppo di attività in ambiente montano previa intesa con i medesimi;

b) valorizzazione del ruolo dei soggetti che operano nel settore della montagna, anche mediante la promozione delle tradizioni e delle risorse legate al turismo, alla qualità ambientale, all'economia compatibile con l'ecosistema;

c) realizzazione di attività educative e di percorsi formativi qualificati indirizzati alle figure professionali specificamente legate al mondo della montagna, anche al fine della crescita della qualità dell'offerta turistica del Trentino;

d) organizzazione di corsi di formazione professionale, anche rivolti all'abilitazione professionale, di specializzazione e di formazione permanente in raccordo con il sistema educativo della Provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dall'articolo 36 della legge

provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) e formazione e aggiornamento di coloro che hanno superato il secondo ciclo di istruzione, anche attraverso l'attivazione di percorsi di alta formazione professionale previsti dall'articolo 67 della medesima legge provinciale n. 5 del 2006 direttamente o previa convenzione con soggetti qualificati;

e) promozione di attività mirate a favorire la frequentazione dell'ambiente montano e la pratica degli sport della montagna a partire dalle scuole di ogni ordine e grado, l'utilizzo e la valorizzazione da parte dei cittadini, e in particolare dei giovani, delle strutture alpinistiche ubicate in Trentino, come definite dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate);

f) promozione di progetti di valorizzazione della montagna a valenza interregionale ed internazionale anche tramite l'accesso a fondi e programmi europei;

4. La Fondazione attua le azioni previste dal comma 3 in particolare attraverso:

a) la stipula di atti o contratti nonché di convenzioni o accordi di programma con enti pubblici o privati anche per l'assunzione o l'affidamento in gestione di determinate attività, compreso il funzionamento di strutture provinciali;

b) la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente agli scopi della Fondazione, nonché il concorso alla costituzione degli stessi.

5. La Fondazione può svolgere unicamente attività connesse allo scopo istituzionale.

Art. 4

Fondatori

1. Sono **Fondatori** della "Fondazione Accademia della montagna del Trentino" i seguenti soggetti:

a) **Provincia autonoma di Trento;**

b) **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;**

c) **Collegio provinciale delle guide alpine;**

d) **Associazione degli accompagnatori di territorio del trentino;**

e) **Collegio provinciale dei maestri di sci;**

f) **Associazione dei maestri di sci del Trentino;**

g) **Associazione dei gestori di rifugio;**

h) **Università degli Studi di Trento.**

2. I **Fondatori** esprimono i membri del Consiglio di Amministrazione per la parte di loro competenza.

Art. 5

Partecipanti

1. Sono partecipanti i soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro che condividono lo scopo della Fondazione partecipando alle spese annuali di esercizio, con contributi finanziari ovvero con prestazioni di servizi degli associati, ed eventualmente al Fondo di dotazione. I partecipanti sono ammessi dall'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti prevista dall'articolo 7 con voto favorevole di almeno due terzi dei fondatori, su proposta del Consiglio di amministrazione. In nessun caso potranno essere prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere al finanziamento della stessa.

I soci partecipanti su richiesta potranno versare una quota aggiuntiva rispetto a quella stabilita dal Consiglio di amministrazione, in base alle proprie disponibilità finanziarie. Indipendentemente dal versamento tutti i soci partecipanti hanno gli stessi diritti.

2. La delibera di ammissione dei partecipanti dovrà essere comunicata con lettera raccomandata al nuovo partecipante e dovrà indicare la quota annuale da versare alla Fondazione per le spese di esercizio e l'eventuale conferimento iniziale al Fondo di dotazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il nuovo partecipante dovrà inviare alla Fondazione l'accettazione unitamente alla prova dell'avvenuto versamento della quota annuale di partecipazione e fondo di dotazione.

3. Ogni partecipante può liberamente recedere. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del codice civile.

4. Comportano decadenza dalla qualità di partecipante, senza necessità di presa d'atto:

a) ogni modifica della forma giuridica del partecipante reputata non compatibile dall'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti;

b) il mancato pagamento della quota annuale di partecipazione entro l'anno di riferimento, salvo diversa preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti.

Art. 6

Partecipanti onorari

1. I Partecipanti onorari vengono nominati dall'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione, tra le istituzioni e i soggetti pubblici e privati che esercitano un ruolo rilevante nell'ambito della salvaguardia e della valorizzazione della montagna e della sua valenza storica,

culturale, socio-economica e sportiva.

2. Ogni partecipante onorario può liberamente recedere. Il recesso ha effetto dalla data della comunicazione alla Fondazione. Ai partecipanti onorari non è richiesto alcun apporto finanziario.

Art. 7

Organi della Fondazione

1. **Sono organi della Fondazione:**

- a) l'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Comitato scientifico;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8

Assemblea dei fondatori e dei partecipanti

1. **L'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti è composta dal Presidente della Fondazione, che la presiede, e da un rappresentante per ogni fondatore, partecipante e partecipante onorario.** Con apposito regolamento possono essere disciplinate modalità differenziate di votazione e di deliberazione in base alle diverse categorie di componenti.

2. L'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 dei componenti o da 1/3 dei fondatori.

3. **La convocazione, comunicata almeno otto giorni prima della riunione, contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.**

4. **L'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti:**

- a) nomina tre componenti del Consiglio di amministrazione, un membro del Collegio dei revisori, due componenti del Comitato scientifico, con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti;
- b) delibera le modifiche dello Statuto, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, ma con la presenza di tutti i Fondatori;
- c) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, ma con la presenza di tutti i Fondatori;
- d) delibera con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti onorari, determinando l'entità della partecipazione di questi al fondo di dotazione nonché la quota annuale da versare alla Fondazione e l'eventuale quota aggiuntiva fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 relativamente ai

Partecipanti onorari;

e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione, individuato fra le persone che si sono distinte nei settori di attività della Fondazione.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

1. **Il Consiglio di Amministrazione** è l'organo di indirizzo generale dell'attività della Fondazione ed è composto dal **Presidente della Fondazione e da sei membri, dei quali tre oltre il Presidente nominati dalla Provincia autonoma di Trento e tre nominati dall'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti.** Almeno due membri nominati dalla Provincia autonoma di Trento e due nominati dall'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti devono essere scelti nell'ambito dei soggetti che concorrono alla promozione e allo sviluppo di attività in ambiente montano.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione **durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati** alla scadenza.

3. **Il Consiglio di Amministrazione:**

a) approva i bilanci preventivi e consuntivi nonché la proposta di destinazione degli avanzi di gestione e alla copertura delle perdite;

b) approva i programmi e progetti e in particolare il programma annuale d'attività, predisposto dal direttore; approva il piano triennale di indirizzo predisposto dal Comitato Scientifico;

c) approva gli accordi di collaborazione con enti pubblici o privati e gli accordi di programma e le convenzioni con Enti ed Istituti per il raggiungimento delle finalità statutarie;

d) nomina nel suo seno, su proposta del Presidente, il Vicepresidente;

e) elabora le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti;

f) elabora ed adotta i regolamenti, ivi compreso quello per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione;

g) verifica i risultati dell'attività e cura la presentazione annuale alla Provincia della relazione sull'attività svolta;

h) provvede alle nomine e designazioni di competenza della Fondazione, ad esclusione delle nomine riservate all'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti;

i) determina i compensi e gli eventuali rimborsi spese del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, del comitato scientifico e del direttore della Fondazione;

j) provvede a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.

4. In prima applicazione di questo Statuto i componenti del

Consiglio di Amministrazione sono individuati nell'atto costitutivo.

Art. 10

Modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o e-mail inviati tre giorni prima di quello della riunione, con prova del ricevimento.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Per l'approvazione delle proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'Assemblea sono necessari la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi. Esso è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro eletto dal Consiglio stesso.

4. Le delibere risultano da un apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

Art. 11

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è di diritto il Presidente della Provincia autonoma di Trento ovvero persona nominata dal Consiglio di Amministrazione su designazione del medesimo Presidente. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti altresì il Vice Presidente. In prima applicazione di questo Statuto il Presidente e il Vicepresidente sono individuati nell'atto fondativo.

2. Il Presidente resta in carica cinque anni.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti.

Art. 12

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è l'organo di consulenza scientifica e culturale della Fondazione, assiste il Consiglio di amministrazione nelle scelte relative agli indirizzi scientifici proponendo tematiche di sviluppo e di formazione nell'ambito delle attività della Fondazione. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da

non più di quattro membri scelti tra persone di elevata e riconosciuta competenza della cultura, dell'economia, della società civile, dello sport e comunque dei settori di attività della Fondazione. Due membri del Comitato scientifico sono nominati dall'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti.

Essi durano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati anche più volte. La carica di componente del Comitato scientifico e del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili.

2. Il Comitato scientifico:

- a) predispone il documento triennale di indirizzo e successivi aggiornamenti;
- b) coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione esprimendosi sulla valenza scientifica dei progetti dallo stesso sottoposti.
- c) propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;
- d) svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione;
- e) assicura il collegamento fra l'attività della Fondazione e le voci più autorevoli della cultura e dei settori entro i quali si esplica l'attività della Fondazione.

3. Il Comitato scientifico elegge un proprio presidente e un vicepresidente; il presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato scientifico, cura i rapporti con gli altri organi della Fondazione, può partecipare senza diritto di voto al Consiglio di amministrazione.

4. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti.

Art. 13

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati due dalla Provincia, di cui uno in qualità di presidente, e uno dall'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti.

2. Nell'atto di Fondazione i fondatori provvedono alla nomina dei revisori dei conti. I membri del collegio durano in carica per cinque esercizi e possono essere riconfermati alla scadenza.

3. Delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti è redatto verbale trascritto in apposito registro.

4. **Il Collegio dei revisori dei conti:** a) provvede al riscontro della gestione finanziaria;
b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;

- c) esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
- d) assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Direttore

1. **L'incarico di Direttore è conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente.** L'incarico, di durata quinquennale, è rinnovabile.

2. **Il Direttore:**

- a) è responsabile operativo dell'attività della Fondazione; provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione agli atti del presidente e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione, dei programmi annuali e pluriennali di attività e degli indirizzi amministrativi e gestionali stabiliti dal Consiglio di amministrazione e stipula contratti e convenzioni su delega del presidente;
- c) predispone i programmi e i progetti e in particolare il programma annuale di attività sulla base del documento triennale di indirizzo predisposto dal Comitato Scientifico; predispone i bilanci di previsione, le loro variazioni, il conto consuntivo e la relazione illustrativa;
- d) è capo del personale della Fondazione, dirige e coordina gli uffici della Fondazione e svolge il ruolo di datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e ne redige i verbali, sottoscrivendoli unitamente al presidente dell'organo collegiale. La funzione di segretario verbalizzante può essere delegata ad un dipendente della Fondazione;
- f) propone i provvedimenti e le iniziative che ritenga utili per la Fondazione;
- g) provvede a tutti gli atti che non spettino ad altri organi.

Art. 15

Accordi di programma e collaborazioni istituzionali

1. La Fondazione regola i propri rapporti con la Provincia autonoma di Trento, con le sue strutture e con i suoi Enti funzionali tramite accordi di programma. In base allo stesso accordo vengono regolati e gestiti i progetti che la Provincia affida alla Fondazione.

2. La Provincia autonoma di Trento concorrerà alle spese per l'attività della Fondazione nei limiti di quanto stanziato in bilancio, secondo quanto stabilito da apposito Accordo di programma che preveda:

- a) lo strumento del piano attuativo annuale;
- b) la presentazione alla Provincia di una relazione annuale sull'attività svolta;
- c) le modalità per l'affidamento di compiti e progetti da parte della Provincia, in relazione agli scopi illustrati all'articolo 3;
- d) le modalità di rendicontazione.

3. Analoghe forme di collaborazione istituzionale con enti rappresentati nell'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti e con enti culturali e di ricerca nazionali ed europei, nonché con realtà storicamente presenti sul territorio trentino e che condividono le finalità della Fondazione dovranno essere normate da analoghi accordi di programma e convenzioni.

Art. 16

Patrimonio e strumenti finanziari

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni mobili, immobili e dotazioni finanziarie conferiti dai fondatori all'atto della costituzione come primo fondo di dotazione.

2. Tale patrimonio potrà essere successivamente incrementato da:

- a) ulteriori conferimenti da parte dei fondatori, dei partecipanti di diritto e dei sostenitori;
- b) contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della Fondazione;
- c) avanzi di gestione.

3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità. Non potrà in ogni caso disporsi del diritto di proprietà della sede e degli immobili conferiti dai fondatori o costituire diritti reali parziari o di garanzia su di essi.

4. Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione utilizza, oltre ai beni mobili e immobili conferiti dai fondatori, dai partecipanti di diritto e dai sostenitori nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche i beni strumentali all'attività acquisiti o realizzati dalla Fondazione stessa.

5. Le fonti di finanziamento dell'attività della Fondazione sono costituite:

- a) da finanziamenti dei fondatori e dei partecipanti;
- b) da contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati non espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della Fondazione;
- c) fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente

autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio;

d) da proventi, corrispettivi e altre entrate derivanti dalla gestione del patrimonio e dall'attività della Fondazione;

e) da avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività.

6. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

7. Gli organi della Fondazione che abbiano poteri di amministrazione possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti del bilancio preventivo approvato nel rispetto del presente Statuto.

Art. 17

Bilanci

1. **L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.**

2. La Fondazione invia ai fondatori copia del bilancio preventivo e consuntivo e delle relative relazioni.

Art. 18

Durata e scioglimento della fondazione

1. **La fondazione dura fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) o fino a che il suo scopo diventi impossibile o i mezzi per attuarlo diventino eccessivamente onerosi.**

2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, la Fondazione viene sciolta e la proprietà dei beni mobili e immobili conferiti al fondo di dotazione dai fondatori o dai partecipanti, al netto degli eventuali saldi passivi di liquidazione, è restituita agli stessi conferenti.

3. Il patrimonio netto residuo è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, il Consiglio nomina un liquidatore, scelto anche tra i membri del Consiglio di amministrazione uscente.

Art. 19

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi in materia.

Trento, 19 luglio 2012

F.to: Egidio Bonapace

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)